



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO  
VIA GHISLANDI, 24 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)  
Cod. Meccanografico BSIC858001 - Cod. Fiscale 90015430177 - Tel. 0364 531315 - 0364 531153  
pec: bsic858001@pec.istruzione.it e-mail: bsic858001@istruzione.it sito web: www.icdarfo1.edu.it

CIRCOLARE N.17/2020 ALUNNI

Darfo B.T., 19/10/2020

Ai Genitori dell'IC 1 DARFO Scuola Secondaria: tramite RE e sito dell'IC  
Ai Docenti, AAP, Personale Ata [CS] dell'IC 1 DARFO Scuola secondaria: tramite sito dell'IC  
Al Personale Ata Amm.vo: tramite SD  
Agli Atti  
Al sito dell'Istituto

**Oggetto: FREQUENZA MINIMA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELL'A.S.\_ SCUOLA SECONDARIA; DIDATTICA IN PRESENZA E/O A DISTANZA TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA.**

Si trasmette alle SS.LL. quanto in oggetto con richiesta di attenta lettura.

La validità dell'anno scolastico per gli studenti della Secondaria I Grado deve essere accertata secondo le disposizioni attualmente in vigore non essendo state previste modifiche dalla recente normativa sulla valutazione e sull'esame di Stato (Decreto Legislativo n.62/2017 – DM 741/2017, Nota ministeriale n.1865/2017).

La normativa che regola l'accertamento della validità dell'anno scolastico per gli studenti della scuola secondaria I e II grado è rappresentata dalla CM n.20/2011 che fa riferimento al DPR n.122/2009 così come novellato dal D.Lgs 62/2017 .

L'art.2 comma 10 della citata circolare dispone che:

*“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le **motivate deroghe in casi eccezionali**, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”.*

Si rende noto che il Collegio Docenti del 01/09/2020 ha deliberato quanto segue:

Nella scuola secondaria gli alunni sono tenuti alla frequenza dei tre quarti dell'anno scolastico perché l'anno sia valido. Sono tuttavia previste **deroghe al monte ore** per i seguenti motivi:

- Gravi motivi di salute certificati dal medico
- Somministrazione di terapie temporaneamente invalidanti certificate
- Partecipazione ad attività agonistiche organizzate dalle Federazioni riconosciute dal CONI
- Adesione a confessioni religiose che prevedono la non frequenza alla religione cattolica o per le quali esistono specifiche intese che considerano sabato giorno di riposo
- Assenze anche non continuative, dovute a gravi esigenze familiari, documentate e/o conosciute con certezza dal Dirigente ed al Consiglio di classe.

Come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze necessario per la validità dell'anno scolastico, il monte ore annuale delle lezioni, deve essere valutato prendendo in considerazione l'orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Nella normativa citata si parla espressamente di “orario annuale personalizzato” e sulla questione della personalizzazione il MIUR ha fornito indicazioni nella CM n.20/2011, dove chiarisce che la “personalizzazione” dell’orario deve essere inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del DPR n.275/99 e, in particolare, negli articoli 8 e 9.

Pertanto devono essere considerata tutti gli effetti come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Lo stesso ha fornito inoltre ulteriori precisazioni con la nota n.7736/2010, riguardante la validità dell’anno scolastico per gli **studenti con problemi di salute ricoverati in ospedale**, chiarendo quanto segue:

*“In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico, di cui all’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E’ del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall’art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122”.*

La succitata circolare ribadisce, inoltre, come previsto anche nel DPR n.122/2009 e ss.mm.ii., che **“il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.**

*Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe”.*

Alla luce delle suddette indicazioni l’orario annuale ed il monte ore necessario per la validità dell’a.s. risulta pertanto essere il seguente:

Orario settimanale	Orario annuale	Monte ore di frequenza obbligatoria (3/4)
Classi a 30 ore settimanali	990 ore	742 ore
Classi a 34 ore settimanali PROGETTO SPORTIVO: il tempo mensa non viene calcolato in quanto trattasi di progetto	1122 ore	841 ore
Classi a 34_36 (se con mensa) ore settimanali INDIRIZZO SPORTIVO: il tempo mensa viene calcolato agli iscritti	1122 ore 1188 ore	841 ore 891 ore
SMIM-MUSICALE 30 ore +2,40 ore settimanali: il tempo mensa non viene calcolato	990 ore + n. 33 ore di orchestra + 0,41’/ 0,45’ di lezione individuale	1036 (se 0,41’ di lezione individuale) 1038 (se 0,45’ di lezione individuale)

I coordinatori di classe avranno quindi cura di avvisare con modulo di convocazione le famiglie degli alunni per i quali già approssimativamente si potrebbe configurare la mancata minima frequenza richiesta e di verificare il rispetto di detto requisito durante lo scrutinio finale.

### **Note importanti**

#### **Classe in isolamento**

Il monte ore viene in tutti i casi calcolato anche qualora una classe venga posta in isolamento fiduciario a seguito di positività riscontrata, in tal caso si opererà come di seguito indicato:

-i docenti, non posti in quarantena ivi compresi i docenti di strumento e di progetto\_indirizzo sportivo, svolgeranno regolarmente da scuola l'intero orario di servizio attivando per la classe la Didattica a Distanza collegandosi, con personale device, nelle ore come da orario in vigore per un numero di ore pari a quelle dell'orario settimanale;

-in caso di rientro degli alunni in classe scaglionato, in base al ricevimento dell'esito del tampone e conseguente rilascio di attestazione di negativizzazione da parte di Ats- Montagna e di successivo certificato medico da parte del pediatra obbligatorio per la riammissione in classe, si procederà con la lezione in presenza per gli alunni in classe ed in modalità sincrona con gli alunni ancora al domicilio;

-al rientro dell'intera classe la DaD sarà ovviamente sospesa.

### Iter a seguito di segnalazione di caso positivo

Si ritiene utile informare circa l'iter che viene attivato a seguito di segnalazione di caso positivo da parte di Ats-Montagna DdP (Dipartimento di prevenzione):

- 1) L'Azienda Territoriale (DdP) informa il Dirigente Scolastico circa la positività di un caso;
- 2) la Dirigenza effettua tutti i controlli necessari ivi compresa la verifica del registro dei contatti presente in ogni classe, regolarmente compilato dai docenti qualora la classe abbia avuto scambi/ attività con altre o con terzi soggetti;
- 3) la Dirigenza, per il tramite della Segreteria, trasferisce l'elenco alunni, docenti ed il registro dei contatti al DdP;
- 4) il DdP informa telefonicamente tutti i genitori della classe in cui è stato segnalato caso positivo e contestualmente fissa la data per l'effettuazione del tampone nonché il periodo di isolamento da rispettare (si precisa che la Scuola NON può contattare per nome e conto del DdP né le famiglie né altri enti p.es. comunali, cooperative di servizi ecc.);
- 5) terminato il periodo e comunque fino a **negativizzazione del tampone e relativa attestazione di Ats** nonché di rilascio di **certificazione da parte del medico pediatra** o di medicina generale obbligatorio per la riammissione in classe, gli alunni rimangono al proprio domicilio;
- 6) **non saranno ammessi in classe alunni che a seguito di tampone non presentino quanto di cui al punto precedente.**

### Congiunti in età scolare di casi in isolamento fiduciario

I congiunti in età scolare di un caso di positività e quindi in isolamento non possono frequentare; la norma non prevede l'attivazione della DaD, ma l'utilizzo delle consuete procedure in caso di assenza.

### Lockdown generalizzato del plesso/ Istituto o del Paese\_ Territorio

In caso di lockdown generalizzato dell'intero Paese ovvero del territorio di appartenenza ed anche nell'eventualità che vengano sospese le lezioni di tutte le classi di un determinato plesso o dell'intero Istituto, si attiverà la DDI (Didattica Digitale Integrata) le cui linee guida prevedono quanto di seguito:

- 1) *“Scuola dell'infanzia: l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell'età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio [...].*
- 2) *Scuola del primo ciclo primaria e secondaria: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.*

- 3) **Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale:** assicurare agli alunni, attraverso l'acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano **l'esecuzione in sincrono**, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d'insieme".

Al verificarsi di tale situazione saranno fornite ulteriori indicazioni.

L'occasione è utile per ringraziare della collaborazione nel mantenere alta l'attenzione ed il tassativo rispetto delle vigenti norme e dei protocolli in uso ampiamente diffusi.

Il Dirigente Scolastico

Cristiana Ducoli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*